

Ciò accade anche per il procedimento arbitrale davanti al Pretore.

Art. 414

Ammissione del pubblico all'udienza di decisione. Il pubblico è ammesso all'udienza in cui si valuta con decisione avente valore di sentenza, la responsabilità dell'illecito penale.

GIUDIZIO ABBREVIATO DAVANTI AL TRIBUNALE.

Art. 415

Fasi del giudizio abbreviato davanti al Tribunale. Le fasi del giudizio abbreviato davanti al Tribunale sono 2:

- a) - le indagini preliminari;
- b) - l'udienza preliminare.

Nella prima fase si raccolgono le prove dell'illecito commesso. Nella seconda si valutano le stesse prove per considerare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.

Art. 416

Inizio e termine delle 2 fasi di cui sopra. L'inizio della fase delle indagini preliminari si ha con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, del nome della persona a cui è attribuito il reato.

Il termine si ha con l'inizio dell'azione penale del P.M. che è prevista non oltre il 4° mese, prorogabile per non più di 2 volte di 3 mesi ciascuna.

L'udienza preliminare non può avere durata superiore a 4 mesi e termina con la sentenza di assoluzione o di condanna.

Art. 417

Applicazione della misura di sicurezza su richiesta. Le norme relative all'applicazione delle misure di sicurezza su richiesta delle parti sono abrogate.

È ammessa la richiesta dell'indagato riferita alle modalità di esecuzione delle misure di sicurezza.

L'assistente sociale sentite le preferenze del condannato, può adottare l'espiazione delle misure di sicurezza, secondo le modalità indicate dal condannato.

Lo stesso accade per il procedimento penale celebrato davanti al Pretore e alla corte d'assise.

Art. 417 bis

Misure cautelari. Le misure cautelari della custodia cautelare in carcere inflitte dal P.M. e convalidate dal Gip, che non superano i 6 mesi, sono scontate nella casa circondariale per non più di 4 mesi; la misura medesima è scontata in uno dei centri sociali ove l'indagato presta attività sociali.

CORTE D'ASSISE

Art. 418

Tipi di procedimento. I procedimenti penali che si celebrano davanti alla corte d'assise sono quello abbreviato e quello ordinario.

Il processo abbreviato è suddiviso in 2 fasi: indagini preliminari e udienza preliminare.

La durata della prima fase è di 6 mesi prorogabile fino a 12 mesi; al termine della stessa il P.M. inizia l'azione penale, che ~~contiene~~ contiene la richiesta di decisione in merito ad una certa notizia di reato, per il quale ha raccolto con la Polizia giudiziaria le prove di colpevolezza.

Art. 419

Procedimento ordinario. Il procedimento ordinario è celebrato secondo le norme del vigente codice di procedura penale; ma tutti i termini processuali sono ridotti della metà.

Art. 420

Appello alle sentenze della corte d'assise e del Gip. La sentenza emessa dal Gip in seguito al giudizio abbreviato è inappellabile. Il procedimento di appello è tenuto solo nei casi in cui siano acquisite nuove prove, che contengano elementi tali da far prevedere la esclusione della colpevolezza o la sua probabile esistenza.

L'esistenza di nuovi elementi di colpevolezza o di innocenza, sono presentati dal P.M. al Gip, sia nel caso di giudizio abbreviato che ordinario.

Art. 421

Devoluzione al Tribunale del procedimento di competenza della Corte d'assise. Per i reati di competenza della corte d'assise che non hanno registrato lesioni o la morte dei soggetti passivi dei reati, gli atti del procedimento sono trasmessi al Tribunale, che procederà con rito ordinario o abbreviato.

Art. 422

Misure cautelari detentive. Le misure cautelari detentive inflitte dal P.M. e convalidate dal Gip, devono trovare l'indicazione sulle modalità di esecuzione da parte dell'assistente sociale della Corte, anche con riferimento alle valutazioni dell'assistente sociale operativo, che compie i controlli sulla esecuzione delle misure di sicurezza.

Quando la legge stabilisce la custodia cautelare per un periodo pari o superiore all'anno, i primi 6 mesi sono scontati nella casa circondariale; e la misura residua per intervalli di 2 mesi è scontata attraverso le attività sociali stabilite dall'assistente sociale con la seguente successione:

2 mesi di misura cautelare ~~ex2xxxi~~ in carcere e 2 mesi di misura cautelare non detentiva con esecuzione di attività sociali, in uno dei centri sociali stabiliti dall'assistente sociale.

Art. 423

Attività del Gip e dell'assistente sociale. Il Gip nel procedimento davanti alla corte d'assise, controlla l'attività del P.M. e convalida le misure cautelari da lui inflitte, applicando le modalità di esecuzione delle misure cautelari indicate dall'assistente sociale.

Il Gip delibera la sentenza di condanna o di assoluzione nel giudizio abbreviato, applicando le misure di sicurezza secondo le modalità di esecuzione indicate dall'assistente sociale.

Art. 424

Procedimento ordinario obbligatorio. Nei casi in cui la raccolta delle prove non possa avere la dovuta speditezza per difficoltà incontrate dalla polizia giudiziaria e dal P.M., al punto da non poter rispettare i termini del procedimento abbreviato, il procedimento ordinario diviene obbligatorio, anche se è stato iniziato il primo procedimento.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO ED IMMEDIATO

Art. 425

Misure cautelari. Le misure cautelari per il giudizio direttissimo e immediato sono costituite dalla custodia cautelare in carcere, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario da parte del P.M. e del G. Gip.

Oltre i 90 giorni di detenzione in carcere la custodia cautelare viene trasformata in misura cautelare non detentiva e contenente una delle attività di recupero sociale citate sopra.